

Proposta N.: **DC/PRO/2024/43**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2024 IN CONFORMITA' AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 683 L.147/13

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la tassa rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. 1 L. 147/13;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- in relazione alle diverse alternative previste dalla Legge 147/2013 questo Comune applica la tassa sui rifiuti (TA.RI. tributo) in forma monomia, come ammesso dalla medesima legge 147/2013, articolo 1 comma 652 parte prima;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *"metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/2023 ha

approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Preso atto che sulla determinazione dei costi efficienti sancita dal metodo tariffario viene applicato il parametro di limite alla crescita, il cui valore massimo non può superare il 9,6% per il secondo periodo regolatorio e con riferimento all'anno 2024, ed in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità non può eccedere quelle relative all'anno precedente, con riferimento ai seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata e coefficiente recupero inflazione 2022-2023;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che:

- nel territorio in cui opera questo Comune le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono ricoperte dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) quale autorità d'ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 54 del 20 maggio 2022 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni del bacino di Bologna, gestione RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi*" ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 anche del Comune di Bologna;

-con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 37 del 17 aprile 2023 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti Urbani – Revisione straordinaria del PEF per l'annualità 2023 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa/Giacomo Brodolini Soc. Coop/Consorzio Stabile EcoBi*", ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la revisione straordinaria del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità 2023 anche del Comune di Bologna;

-con deliberazione del Consiglio locale di Bologna N. 9 del 12 aprile 2024 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti - PEF del servizio per gli anni 2024 - 2025 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi Soc. Coop a r.l. Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011*" e con deliberazione del Consiglio d'Ambito N. 33 del 15 aprile 2024 ad oggetto "*Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF*" ATERSIR, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR-2), del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 anche del Comune di Bologna;

Esaminato il PEF 2024-2025, trasmesso da ATERSIR, allegato al presente atto, e verificato in particolare

che il totale PEF per l'anno 2024 di 112.186.003 euro è così composto:

- a) quota Gestore 90.257.936 euro
- b) quota Comune 21.928.068 euro

- Il costo riconosciuto al Gestore per l'anno 2024 di Euro 90.257.936 (al netto di IVA) è comprensivo dell'importo di euro 509.352 corrispondente all'alimentazione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (art. 4 comma 2 L.R. 16/2015) ed è comprensivo dei servizi così come definiti dal contratto di concessione in essere per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna sottoscritto in data 29 dicembre 2021 da ATERSIR e dal RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop ar.l;

- tali servizi trovano consistenza nel Disciplinare Tecnico e negli Standard Minimi Prestazionali (SMP) relativi al territorio comunale, e comprendono ulteriori servizi integrativi, che includono servizi già consolidati sul territorio e servizi di nuova realizzazione volti al potenziamento della raccolta differenziata in coerenza con gli obiettivi di legge e di contenimento del degrado urbano;

Verificato, altresì, che:

- il costo totale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 per l'annualità 2024 da finanziare mediante tariffa TARI è pari a 98.500.000 euro risultante dalla seguente somma algebrica:

Totale PEF (Costo Gestore+Costo Comune): € 112.186.003

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021- € 13.686.003

Totale da coprire con gettito tariffe TARI 98.500.000

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.*

- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

- gli importi considerati quali detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 lato Comune sono stati:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 € 200.000 ;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione € 12.959.211;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie € 363.050 ;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente € 163.742

per un totale complessivo di € 13.686.003

- l'entrata TA.RI. prevista per l'annualità di competenza 2024, a tariffe invariate, è pari a circa 98.500.000 euro;

- il totale Piano Economico Finanziario annualità 2024, calcolato sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della

determina ARERA n. 2/DRIF/2021, trova adeguata copertura con il gettito TARI 2024 di euro 98.500.000 previsto a tariffe invariate;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto Piano Economico Finanziario, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2024 (tariffe coincidenti a quelle in vigore nel 2023);

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha fissato la misura del predetto tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- le due componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nel prospetto riassuntivo TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto, altresì, che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021, così come modificato dall'art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile ”*;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno valutati nel bilancio di previsione 2024-2026 con applicazione dell'avanzo vincolato TARI per finanziare la maggiore spesa relativa al costo riconosciuto al Gestore;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile del Settore Gestione Bene Pubblico, e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e del Settore Gestione Bene Pubblico congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2024- coincidenti a quelle in vigore nel 2023 - e riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2) DI PRENDERE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2024 deliberato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) nella seduta di consiglio d'ambito del 15 aprile 2024;

3) DI PRENDERE ATTO, che ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), con delibera del Consiglio d'Ambito n. 33 del 15 aprile 2024 ad oggetto "Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF", ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 anche del Comune di Bologna;

4) DI PRENDERE ATTO, in particolare, del PEF 2024-2025 relativo al Comune di Bologna, trasmesso da Atersir, e che si allega alla presente delibera come parte integrante e sostanziale.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Vice Presidente del Consiglio
Manuela Zuntini

La Vice Segretaria Generale
Maria Pia Trevisani

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -